

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 16-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO (Relatore: **SCOZZARI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 9 marzo 1995

Presentata alla Presidenza il 25 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con ordinanza del 3 febbraio 1995 il tribunale civile di Roma ha inviato alla Camera, perché questa si pronunci sull'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, gli atti di un procedimento civile per risarcimento dei danni iniziato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Giancarlo Caselli nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi. L'asserita lesione della sfera giuridica dell'attore si sarebbe concretata attraverso le seguenti affermazioni, rese dal convenuto nel corso dell'edizione del 28 aprile 1993 della trasmissione « Sgarbi quotidiani »: « *Ha detto bene Curcio, fondatore delle Brigate Rosse, che se l'Italia avesse avuto quest'azione dei giudici e della mafia venti anni fa, non sarebbe stata utile l'azione delle Brigate Rosse, perché quello che avviene è una seconda forma di terrorismo e Andreotti è anch'egli vittima del terrorismo, terrorismo che è fatto di un comunismo morto ovunque che trionfa nel nome di alcuni giudici che sembrano difendere valori contro la democrazia mentre mandano davanti al tribunale, ridicolmente e senza prove, Andreotti... E allora onore al liberale Compagna, che finisce oggi la sua militanza in quel partito, che ha avuto il coraggio di dire a Caselli che se c'è qualcuno che aiuta la mafia è il giudice Caselli. Loro, loro sono diventati complici dei mafiosi e fanno il gioco fino in fondo che la mafia gli impone. Ed ecco allora questo che ha dichiarato Compagna. Dice: "Non è Andreotti ad aggiustare i processi, è Caselli ad aggiustare le deposizioni". Lo ha detto ed io lo sottoscrivo fino in fondo* ».

La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato l'ordinanza nelle sedute del 5 e del 27 aprile scorsi.

Il deputato Vittorio Sgarbi ha fatto presente di aver riprodotto anche in Aula, oltre che nella sua rubrica televisiva le affermazioni di cui è chiamato a rispondere, ma non ha fornito le prove su quanto affermato e pertanto si presume non abbia mai posto in essere tale attività parlamentare.

Nel dibattito che è seguito all'esposizione difensiva del collega, si è posto in evidenza che il medesimo riveste la duplice qualità di membro del Parlamento e di conduttore di rubriche televisive e che non sempre le due qualità sono automaticamente sovrapponibili. Nel caso in questione l'onorevole Sgarbi ha agito come conduttore di una rubrica televisiva e, per ciò stesso, non può applicarsi la prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione. Nel merito specifico della questione oggetto dell'esame dell'Assemblea, inoltre, il collega Sgarbi ha duramente offeso la reputazione professionale del procuratore della Repubblica di Palermo, con affermazioni talmente gravi che, in quanto tali, non possono essere pronunciate per mero gusto di polemica senza comportare le connesse conseguenze giudiziarie.

Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giuseppe SCOZZARI, *Relatore*.